



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Dipartimento
di Biologia



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A

€ 140.000,00

DECRETO DEL DIRETTORE

CIG BD017A587F – 17/09/2026 – 58502.1042 - Affidamento diretto servizio di analisi di sequenziamento per le esigenze del Dipartimento di Biologia, per un importo complessivo pari a 2137,00 euro oltre IVA, alla società BIOMARKER TECHNOLOGIES GMBH - Non sono previsti oneri per la sicurezza - RUP Dott.ssa Marina Angeloni – CUP B53C25006350002 - Codice univoco ufficio - IPA: ATF6B2

Il Direttore,

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici” e in particolare il co. 1 dell’art 17 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DANDO ATTO che, ai sensi dell’art. 15, co. 1 del d.lgs. 36/2023 è nominato Responsabile Unico di Progetto la dott.ssa Marina Angeloni il quale ha dichiarato l’assenza di conflitto di interessi ai sensi del successivo art. 16;

CONSIDERATO che, in caso di affidamento diretto, la determinazione a contrarre di cui individua l’oggetto dell’affidamento, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RICHIAMATI i principi di cui alla Parte I e II della Parte I del Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato. VISTI lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze e il Regolamento Amministrazione,



Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTA la richiesta di acquisto del Dott Alberto Masoni relativa all'acquisto del servizio di sequenziamento;

CONSIDERATA la necessità di procedere al servizio necessario per la divulgazione dell'attività di ricerca svolta nell'ambito del Progetto di Ricerca;

CONSIDERATO che si tratta di un servizio funzionale all'attività di ricerca e non oggetto di programmazione annuale o pluriennale dell'Università degli Studi di Firenze

CONSIDERATO, che perché le analisi precedenti sono state fatte avvalendosi della stessa ditta quella e viene mantenuto il principio di rotazione;

DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto il precedente appalto nello stesso settore merceologico è stato affidato ad altra impresa;

DATO ATTO che il valore del presente appalto è inferiore a 5.000 euro è possibile derogare al principio di rotazione, ai sensi del co. 6 dell'art. 49 del d.lgs. 36/2023, affidando al contraente uscente;

DATO ATTO che l'operatore economico BIOMARKER TECHNOLOGIES GMBH è in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che all'esito della verifica delle dichiarazioni rese dall'Operatore economico, non risultano sussistenti le cause di divieto di affidamento di cui agli artt. 94 e 95 del Codice degli Appalti;



RILEVATO che è possibile procedere ad affidamento diretto per forniture e servizi fino all'importo di 140.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO l'art. 4 del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126 convertito in Legge 20 dicembre 2019 n. 159 ai sensi del quale non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di Ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione a) le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 449 450 e 452 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 in materia di ricorso alle convenzioni quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; b) le disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento della fornitura di cui sopra per le motivazioni sopra evidenziate e nel rispetto dei principi di cui alla Parte I e II della Parte I del Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa che graverà per 2607,14 euro sul progetto SANTINI_SCOIATTOLO_RT_2025 di cui è responsabile scientifico il Prof Giacomo Santini;

DATO ATTO che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI e che in conseguenza non risulta necessaria la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore;

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato nel rispetto dell'art. 18 co.1 e dell'art. 55 del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art 55 co. 2 del D.lgs. 36/2023 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;



ciò premesso

DISPONE

L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del servizio di analisi per un importo complessivo pari a € 2607,14 inclusa IVA all'impresa BIOMARKER TECHNOLOGIES GMBH;

Il Responsabile unico di Progetto è la Dott.ssa Marina Angeloni che accerterà la regolare esecuzione del contratto;

che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

che il contratto d'appalto si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art.18 co.1 del D.lgs. 36/2023 e che sarà sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche di legge circa il possesso dei requisiti generali dell'Appaltatore di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;

che presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di legge;

Firenze, 17/09/2026

Il Direttore del Dipartimento

prof. Alessio Papini

Alessio
Papini
17.09.2026
10:28:37
GMT+01:00

